

periodico
omologato
DCOER0975
Posteitaliane

L review



TeamSystem Labour review

n. 206

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione lavoristica e previdenziale

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Labour **review**

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o.O.

Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Le risposte ai quesiti per il 730 precompilato	10
Schede operative	
Liquidazione del TFR in busta paga	21
Nuovi ammortizzatori per la disoccupazione	24
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali marzo 2015	26
Scadenario	
Principali scadenze del mese di maggio	27

Rapporto di lavoro

Minori che svolgono attività di animatore: non necessaria l'autorizzazione al lavoro

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.7 del 24 marzo, ha precisato che per l'impiego dei minori nell'espletamento dell'attività di animatore non è necessario richiedere l'autorizzazione preventiva della DTL, in quanto tale attività non è finalizzata alla realizzazione di spettacoli, e quindi non è riconducibile ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, come previsto dall'art.4, co.2, L. n.977/67, bensì all'accoglienza e intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 24/3/15, n.7

Lavoro intermittente possibile negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.6 del 24 marzo, ha precisato che è possibile attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di un'esperienza almeno triennale maturata in tale ambito. Tale possibilità risulta ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall'art.34, D.Lgs. n.276/03, ovvero laddove, nella fattispecie concreta, si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del richiamo di cui al n.11 della tabella allegata al R.D. n.2657/23.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 24/3/15, n.6

Tfr in busta paga: decreto pubblicato in Gazzetta

È stato pubblicato sulla G.U. n.65 del 19 marzo il D.P.C.M. n.29 del 20 febbraio, recante il regolamento relativo alle norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione mensile del Tfr maturando per il periodo di paga 1° marzo 2015-30 giugno 2018 per i lavoratori del settore privato aventi un'anzianità di almeno 6 mesi, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.1, co.26-34, L. n.190/14). Il decreto illustra anche i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia.

È stato inoltre reso disponibile il modulo che il lavoratore deve compilare per la richiesta: una volta esercitata l'opzione per l'erogazione mensile del Tfr, essa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

D.P.C.M. 20/2/2015, n.29; G.U. 19/3/2015, n.65

Tfr in busta paga: sottoscritto l'accordo quadro con ABI

Il Ministero dell'Economia, il Ministero del Lavoro e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto, in data 20 marzo, l'accordo quadro per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all'anticipazione del Tfr in busta paga.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Associazione Bancaria Italiana, accordo 20/3/2015

Completamento delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazione attività

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.9 del 20 marzo, ha reso noto che, in attuazione delle disposizioni del D.L. n.192/14, convertito in L. n.11/15, per consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberi a 24 mesi già concordati con accordi sottoscritti in sede ministeriale, autorizzerà i trattamenti relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che abbiano inizio nel 2015, ma solo fino a concorrenza delle risorse stanziare. Pertanto, saranno emanati i decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale riferendosi anche a pro-

grammi del secondo anno di proroga iniziati oltre il limite del 31 dicembre 2014, ma entro il 31 dicembre 2015.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 20/3/2015, n.9

Validazione della diffida accertativa emessa nei confronti di una società fallita

Il Ministero del Lavoro, con nota n.4684 del 19 marzo, ha precisato che il presupposto fondamentale per l'emissione del provvedimento di diffida accertativa è che il credito vantato dal lavoratore sia certo, liquido ed esigibile. Qualora ci si trovi di fronte a una società fallita, non vi può essere la validazione della diffida accertativa da parte del direttore della DTL, in quanto, mancando il requisito dell'esigibilità, non può essere considerato titolo esecutivo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 19/3/2015, n.4684

Rappresentanza e tasso sindacalizzazione: sottoscritta la convenzione Inps-Confindustria

In data 16 marzo tra Inps, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, è stata siglata la convenzione triennale per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro, in attuazione del Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.

L'Inps provvederà quindi a rilevare il numero delle deleghe sindacali attraverso il modulo Uniemens e a comunicare i dati relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.

Inps, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, convenzione 16/3/2015

Tutele crescenti: decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. n.54 del 6 marzo il D.Lgs. n.23 del 4 marzo, contenente le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il decreto è in vigore dal 7 marzo: pertanto il contratto a tutele crescenti si applicherà a tutti i lavoratori che, a partire da tale data, siano assunti con un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, ottengano la conversione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, vengano trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato.

D.Lgs. 4/3/2015, n.23; G.U. 6/3/2015, n.54

Tfr: indice di rivalutazione di febbraio 2015

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2014, per il mese di febbraio 2015 è pari a 0,250000. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di febbraio è pari a 106,8.

Istat, comunicato stampa 13/3/2015

Contributi e fisco

Gestione artigiani e commercianti: elaborazione avvisi bonari rata con scadenza febbraio

L'Inps, con messaggio n.2194 del 26 marzo, ha comunicato che dal 30 marzo 2015 inizieranno le elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2015 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all'indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari. In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Inps, messaggio 26/3/2015, n.2194

Soppresse le causali contributo CCLS e CCSP

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.34/E del 26 marzo, ha soppresso le seguenti causali contributo:

- "CCLS" denominata "Contributi Correnti Lavoratori Spettacolo";
- "CCSP" denominata "Contributi Correnti Sportivi Professionisti".

L'efficacia operativa della soppressione di tali causali contributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 26/3/2015, n.34/E

Istituita la causale contributo RCAD

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.24/E del 4 marzo, ha istituito la causale contributo RCAD, denominata "Recupero contributo addizionale CIG", per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per il recupero del contributo addizionale per la Cassa integrazione guadagni.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.31/E del 23 marzo, ha rettificato il contenuto della risoluzione n.24/E del 4 marzo, modificando le modalità di compilazione del modello F24.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 4/3/2015, n.24/E; risoluzione 23/3/2015, n.31/E

730/2015: modificate le istruzioni

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.39957 del 20 marzo, ha modificato le istruzioni del modello di dichiarazione 730/2015, per adeguarle ad alcune disposizioni normative intervenute dopo l'approvazione del 15 gennaio 2015 e per correggere alcuni errori materiali.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 20/3/2015, n.39957

Modello 730/4: comunicazione per la ricezione telematica dei dati

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.33/E del 25 marzo, ha offerto chiarimenti in merito alla comunicazione che i sostituti d'imposta devono effettuare per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730 (modello 730-4). Per quanti trasmettano il modello di comunicazione CSO per la prima volta il termine ultimo di invio è fissato al 15 aprile 2015; per eventuali variazioni rispetto alla sede telematica già comunicata in precedenza il modello dovrà essere trasmesso entro il 25 maggio prossimo. Le comunicazioni trasmesse oltre tali termini saranno ritenute valide per i modelli 730-4 del 2016.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25/3/2015, n.33/E

730 precompilato: disponibile il sito internet dedicato

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, a far data dal 23 marzo, il sito <https://info730.agenziaentrate.gov.it>, dedicato al modello 730 precompilato, che contiene le indicazioni sui passaggi da seguire, le risposte ai quesiti più ricorrenti, le date da ricordare e i canali di assistenza.

Agenzia delle Entrate, sito 730 precompilato

Unico 2015 Persone fisiche: approvate le specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.41180 del 23 marzo, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2015-PF, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 23/3/2015, n.41180

Sisma Emilia 2012: definite le misure percentuali del credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.39951 del 20 marzo, ha definito le misure percentuali del credito spettante a favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale o operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che, per effetto del sisma, hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività. Le misure percentuali del credito spettante, utilizzabile in compensazione, tramite il modello F24, dal 21 marzo 2015, sono pari a: 100% dell'importo richiesto per i costi sostenuti nel 2012; 65,0934% per quelli sostenuti nel 2013.

L'Agenzia, con risoluzione n.30/E del 20 marzo, ha inoltre istituito il codice tributo "6843" - "Credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Istanze presentate nel 2014" - per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in parola.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 20/3/2015, n.39951; risoluzione 20/3/2015, n.30/E

NASpI: neutri i periodi di Cig a zero ore e quelli non utili a soddisfare il requisito contributivo

Il Ministero del Lavoro, con notizia del 20 marzo pubblicata sul proprio sito, ha chiarito che per la nuova prestazione NASpI saranno considerati neutri i periodi di Cig a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Quanto al nuovo requisito, consistente nel poter far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, esso verrà ricercato nei 12 mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.

Ministero del Lavoro, notizia, sito

Domande OT24 2015: si applica il tasso medio di tariffa del D.M. 3 dicembre 2010

L'Inail, con nota n.2059 del 19 marzo, ha precisato che, non essendo intervenuto l'atteso decreto ministeriale di approvazione alla determina del Presidente n.286 del 26 settembre 2014, per l'anno 2015 continuano a trovare applicazione le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa previste dal D.M. 3 dicembre 2010. Con successiva nota saranno illustrate le implementazioni procedurali introdotte per la definizione delle istanze relative all'anno 2015, la cui lavorazione era stata sospesa con nota n.236/15.

Inail, nota 19/3/2015, n.2059

Integrazione salariale per contratti di solidarietà: incremento del 10%

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.8 del 20 marzo, ha reso noto che l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di tipo A (imprese in regime di Cigs) è aumentato nella misura del 10%, ma nel limite di 50 milioni di euro. Pertanto, entro il limite dello stanziamento previsto, l'Inps è autorizzato ad erogare il trattamento citato nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa.

Per l'accesso al beneficio dell'incremento del trattamento, le risorse stanziare saranno prioritariamente destinate ai trattamenti dovuti nel 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche prorogati, stipulati nel 2014, in base all'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà. L'Inps effettuerà il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi per garantire l'erogazione del beneficio nell'ambito dei limiti fissati, comunicandolo al Ministero del Lavoro e interrompendo le erogazioni al raggiungimento del limite di spesa.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 20/3/2015, n.8

Trattamento straordinario di integrazione salariale per imprese sottoposte a procedure concorsuali

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.4 del 2 marzo, ha offerto chiarimenti in merito alla disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali (art.3, co.1, L. n.223/91). Il Ministero ha evidenziato che l'impresa interessata da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell'attività – può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art.3, co.1, L. n.223/91, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla procedura stessa.

Il trattamento, che deve essere richiesto dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, può essere concesso per una durata non superiore a dodici mesi.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 2/3/2015, n.4

Indennità ASpI e mini-ASpI: liquidazione anticipata per finanziare nuove attività di lavoro autonomo

L'Inps, con circolare n.62 del 19 marzo, ha indicato le istruzioni operative e gli aspetti procedurali per la liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa, come previsto dall'art.2, co.19, L. n.92/12.

Inps, circolare 19/3/2015, n.62

2 per mille Irpef ai partiti politici: elenco dei partiti ammessi al beneficio e modalità di destinazione

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.27/E del 17 marzo, ha indicato ai contribuenti che presentano il modello 730 o Unico Persone fisiche 2014 o che, pur essendo titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione, la modalità secondo cui è possibile destinare il 2 per mille della propria Irpef a un partito politico utilizzando l'apposita scheda. L'Agenzia ha inoltre diffuso l'elenco dei partiti politici ammessi al beneficio.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 17/3/2015, n.27/E

Durc per lavori edili privati: validità ridotta a 90 giorni

L'Inps, con il messaggio n.1894 del 16 marzo, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero del Lavoro con nota n.3899/15, ha reso noto che a far data dal 1° gennaio 2015 la validità del Durc per lavori edili privati è ridotta a 90 giorni (anziché 120).

Inps, messaggio 16/3/2015, n.1894

Liberi professionisti: modificate le aliquote contributive 2015

L'Inps, con circolare n.58 dell'11 marzo, ha reso noto che, in seguito a quanto disposto dall'art.10-bis, D.L. n.192/14 (decreto Milleproroghe), convertito dalla L. n.11/15, che ha sostituito il primo periodo dell'art.1, co.744, L. n.147/13, e variato quanto previsto dall'art.1, co.79, L. n.247/07, per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata le aliquote contributive sono variate come segue:

- anno 2014 e 2015: aliquota contributiva 27%;
- anno 2016: aliquota contributiva 28%;
- anno 2017: aliquota contributiva 29%.

Per i suddetti soggetti viene pertanto modificato quanto illustrato con circolare n.27/15.

Inps, circolare 11/3/2015, n.58

Contributi volontari 2015 per lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione Separata

L'Inps, con circolare n.57 dell'11 marzo, ha comunicato le aliquote contributive vigenti dal 1° gennaio 2015 per la contribuzione volontaria di lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata. L'Istituto ha inoltre offerto chiarimenti in merito alla contribuzione volontaria per particolari tipologie contrattuali e alle modalità di calcolo della contribuzione.

Inps, messaggio 11/3/2015, n.57

Stabiliti i minimali 2015 per il calcolo dei premi assicurativi

L'Inail, con la circolare n.38 del 10 marzo 2015, ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi validi per l'anno 2015. La circolare riepiloga i valori per i diversi settori e indica i criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali.

Inail, circolare 10/3/2015, n.38

Artigianato: disciplinato il fondo di solidarietà bilaterale

È stato pubblicato sulla G.U. n.56 del 9 marzo il decreto 9 gennaio dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, che ha disciplinato il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 9/1/2015, G.U. 9/3/2015, n.56

Credito per imposte pagate all'estero: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.9/E del 5 marzo, ha offerto chiarimenti sul meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero (art.165 Tuir), al fine di evitare i fenomeni di doppia imposizione internazionale. La circolare rappresenta una guida operativa sulle procedure di calcolo della detrazione spettante, sui limiti di detraibilità e sugli adempimenti che il contribuente deve porre in essere in sede di dichiarazione, tenuto conto anche dei casi in cui si verifichi uno sfasamento temporale tra il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo e la definitività dell'imposta estera.

Agenzia delle Entrate, circolare 5/3/2015, n.9/E

Nuovi ammortizzatori sociali: decreto in Gazzetta

È stato pubblicato sulla G.U. n.54 del 6 marzo il D.Lgs. n.22 del 4 marzo, relativo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. A far data dal 1° maggio la NASpI sostituirà le prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.

D.Lgs. 4/3/2015, n.22; G.U. 6/3/2015, n.54

Fondo di solidarietà residuale: esonero contributivo per lavoratori svantaggiati di cooperative sociali

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.5 del 6 marzo, ha indicato la corretta interpretazione della disciplina di cui all'art.3, co.19, L. n.92/12, in materia di Fondo di solidarietà residuale con riferimento alle cooperative sociali di tipo b), di cui alla L. n.381/91. Il Ministero chiarisce che, nell'ambito delle cooperative sociali di tipo b), non è dovuto il versamento del contributo ordinario per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale pari allo 0,50% - di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore - relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione

garantita dal Fondo residuale di cui all'art.3, co.19, L. n.92/12.

Le cooperative sociali di tipo b) beneficiano infatti di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati, che prevede l'esonero totale da ogni forma di contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 6/3/2015, n.5

Assunzioni agevolate ex Riforma Fornero: esclusione dal beneficio

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.3 del 6 marzo, ha chiarito che sono escluse dall'applicazione dell'art.4, co.12, L. n.92/12, concernente la fruizione degli incentivi previsti per l'assunzione di lavoratori in mobilità, le imprese che:

- abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
- nel caso di cambio appalto non procedano all'assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa;
- abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti debitamente omologato dal Tribunale;
- intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal Ccnl di categoria, anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 6/3/2015, n.3

Esonero contributivo per assunzioni 2015 in agricoltura: disponibile il modulo telematico

L'Inps, con messaggio n.1689 del 6 marzo, ha reso noto che a far data dal 10 marzo 2015 è disponibile il modulo telematico di presentazione dell'istanza di accesso all'esonero contributivo ex art.1, co.119, L. n.190/14, da parte delle aziende agricole che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015. Si ricorda che l'assunzione può essere stata già effettuata precedentemente alla presentazione della domanda di prenotazione dei fondi, ma non prima del 1° gennaio 2015.

Inps, messaggio 6/3/2015, n.1689

Conversione di istanze ASpI in istanze di mobilità o disoccupazione per l'edilizia

L'Inps, con messaggio n.1644 del 5 marzo, in merito all'erronea presentazione dell'istanza di ASpI da parte dei soggetti destinatari dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, ha precisato che:

- nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI, prodotta erroneamente dal lavoratore, licenziato a seguito della procedura di mobilità di cui all'art.4, L. n.223/91, la stessa può essere ritenuta utile ai fini della concessione dell'indennità di mobilità ordinaria di cui all'art.7, L. n.223/91, solo se l'esplicita richiesta di conversione in domanda di indennità di mobilità ordinaria viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria;
- nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, prodotta erroneamente dal lavoratore destinatario di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art.11, L. n.223/91 o della L. n.451/94, l'esplicita richiesta di conversione dei citati trattamenti speciali deve essere ritenuta utile se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

In merito alla trasformazione della domanda di mobilità in domanda di disoccupazione ASpI, l'Istituto ricorda alle proprie sedi che, nel caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità, gli

operatori, oltre al motivo della reiezione, dovranno inserire in calce la nota con cui si offre l'opportunità di trasformare la domanda di mobilità in quella di indennità di disoccupazione ASpI.

Inps, messaggio 5/3/2015, n.1644

Disponibile la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio Inail

L'Inail ha pubblicato la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e le relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene le seguenti novità:

- Sezione lavoratore: sono stati inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti part-time;
- Sezione datore di lavoro: è stata aggiunta la modalità "vaglia postale" per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro, ai sensi dell'art.70, d.P.R. n.1124/65;
- Sezione dati retributivi: sono stati adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; è stata inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.

Il servizio on-line per l'invio della denuncia/comunicazione di infortunio è stato adeguato alle modifiche indicate.

Inail, sito

Equitalia: riapertura della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

Equitalia, con comunicato stampa del 3 marzo, ha reso noto che i contribuenti che, per Legge, abbiano perso il beneficio della rateizzazione, perché non in regola con i pagamenti alla data del 31 dicembre 2014, potranno presentare istanza di rateizzazione (massimo 72 rate) entro il prossimo 31 luglio. Lo prevede il decreto Milleproroghe (D.L. n.192/14, convertito in L. n.11/15), che stabilisce però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Equitalia, comunicato 3/3/2015

Scadenza adempimenti amministrativi nella giornata di sabato: applicazione sanzioni

L'Inail, con nota n.1550 del 2 marzo, ha offerto chiarimenti in merito all'irrogazione di sanzioni amministrative formali qualora il termine, previsto dall'art.12, co.3 e 4, T.U., approvato con d.P.R. n.1124/65, cada nella giornata di sabato e l'adempimento previsto sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo.

L'art.12 T.U. stabilisce che i datori di lavoro devono denunciare all'Inail le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni/variazioni si sono verificate. Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. L'omesso adempimento integra la fattispecie di illeciti amministrativi con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 125,00 a € 770,00. Trattandosi di un adempimento amministrativo manca una norma di carattere generale sul computo dei termini, deve quindi ritenersi che possono essere applicate, in via analogica, le disposizioni dettate in ambito processuale: pertanto, qualora il termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai co.3 e 4, art.12 T.U., scada il sabato, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Inail, nota 2/3/2015, n.1550

Le risposte ai quesiti per il 730 precompilato Agenzia delle Entrate, circolare 23/3/2015, n.11/E

A seguito dell'introduzione e dell'operatività del 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate ha diramato importanti chiarimenti in relazione ai diversi quesiti posti, sul tema, dai contribuenti, dai sostituti d'imposta e dagli intermediari.

Il testo della circolare n.11/E

Agenzia delle Entrate, circolare 23 marzo 2015, n.11/E

1 Destinatari della dichiarazione 730 precompilata

1.1 Contribuenti per i quali sarà predisposta la dichiarazione precompilata

D. Per quali contribuenti è predisposto il modello 730 precompilato?

R. Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1. per l'anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso nei termini all'Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;
2. per l'anno d'imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che per l'anno d'imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW. Tenuto conto che i soggetti che potevano utilizzare, fino allo scorso anno, il modello Unico Mini rientrano tra i destinatari della dichiarazione precompilata, al fine di razionalizzare e semplificare il sistema dichiarativo, dal 2015 non viene più approvato il suddetto modello.

1.2 Dichiarazione precompilata in caso di modello 730 per l'anno 2013 presentato in forma congiunta

D. Se per l'anno d'imposta 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, il modello 730 precompilato viene già predisposto in forma congiunta?

R. Se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.

1.3 Contribuenti per i quali non è predisposta la dichiarazione precompilata

D. Per quali contribuenti non è predisposto il modello 730 precompilato?

R. Il modello 730 precompilato non è predisposto, in linea generale, per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 tra cui, in particolare, i contribuenti:

- con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell'anno d'imposta 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- per i quali sia noto al Sistema Informativo dell'Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata non è predisposta, inoltre, nei confronti dei contribuenti per i quali il

modello 730 dovrebbe essere presentato da un altro soggetto (genitore, tutore o rappresentante legale). Si tratta, in particolare, dei soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età o che dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente risultano legalmente incapaci.

1.4 Contribuenti che hanno presentato più dichiarazioni per l'anno d'imposta precedente

D. Se per l'anno d'imposta 2013 il contribuente ha presentato, oltre alla dichiarazione originaria, anche ulteriori dichiarazioni correttive nei termini o integrative, quale viene utilizzata ai fini della precompilata?

R. La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ciò in quanto, in tale ipotesi, non sarebbe possibile per l'Agenzia delle entrate individuare la dichiarazione dalla quale trarre le informazioni da inserire nella dichiarazione precompilata.

1.5 Contribuenti per i quali non è terminata l'attività di liquidazione della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta precedente

D. Se con riferimento alla dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2013, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 600 del 1973, il contribuente può ricevere la dichiarazione precompilata?

R. Nel caso in cui per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, l'attività di controllo automatizzato da parte dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione è comunque predisposta. In tal caso, tuttavia, non sono riportati nel modello 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all'attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l'eccedenza a credito, e di tale circostanza viene dato avviso al contribuente.

[...]

3 Modalità di accesso alla dichiarazione precompilata

3.1 Accesso diretto alla dichiarazione precompilata

D. L'Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, rende disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti. In che modo il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata?

R. Con il Provv. 23 febbraio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata.

È prevista la possibilità, per il contribuente, di accedere direttamente all'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.

L'abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:

- online, accedendo al sito internet dell'Agenzia;
- presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;
- per telefono.

A garanzia della reale identità dell'utente, in caso di richiesta online, per telefono, oppure in ufficio tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, unitamente alla password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.

In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli uffici dell'Agenzia, viene rilasciata immediatamente la prima parte del codice PIN e la password di primo accesso; la seconda parte del codice PIN potrà immediatamente essere prelevata dal contribuente direttamente via internet. Infine, per agevolare coloro che non dispongono delle credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate, è prevista la possibilità di accedere direttamente all'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, anche tramite il portale dell'INPS, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'INPS.

3.2 Accesso tramite sostituti d'imposta e intermediari

D. Se il contribuente necessita di assistenza fiscale o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici può accedere alla dichiarazione precompilata tramite altri soggetti autorizzati?

R. Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un'apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.

In particolare, il sostituto d'imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti solo se dal modello 770 Semplificato dell'anno precedente risulta aver prestato l'assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso, entro i termini, la Certificazione Unica all'Agenzia delle entrate.

Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno 2015, il nuovo sostituto d'imposta, pur prestando l'assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2015, in quanto non ha trasmesso all'Agenzia delle entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell'anno 2014. In tal caso, il contribuente può presentare il modello 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata.

L'accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, Caf e professionisti può essere effettuato tramite l'invio di un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate. I Caf e i professionisti possono anche effettuare l'accesso ad una singola dichiarazione via web.

L'accesso è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l'utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per la predisposizione di eventuali dichiarazioni rettificative o integrative (vedi paragrafi 6.4 e 8.1 della presente circolare).

3.3 Delega per l'accesso

D. Quali informazioni deve contenere la delega per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata tramite il sostituto d'imposta, il Caf e il professionista abilitato?

R. Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall'Agenzia, il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico. La delega contiene l'indicazione del codice fiscale del contribuente, dell'anno d'imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo.

La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento.

Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si

evinca la mancata autorizzazione da parte del contribuente all'accesso al modello 730 precompilato.

3.4 Gestione delle deleghe

D. Quali sono gli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato al fine di una corretta gestione delle deleghe?

R. Il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato annotano giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante.

Per l'annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata.

Considerato che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia che disciplina, tra l'altro, la gestione delle deleghe è stato emanato il 23 febbraio 2015 e tenuto conto dei chiarimenti forniti con la presente circolare, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico degli intermediari e dei sostituti d'imposta in sede di prima applicazione, si evidenzia che la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione precompilata da trasmettere all'Agenzia delle entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico.

La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

Il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato individuano altresì uno o più soggetti responsabili per la gestione delle suddette deleghe, ai quali si rivolgerà l'Agenzia delle entrate nelle successive attività di controllo.

Si chiarisce che la mera attività di raccolta delle deleghe rientra tra quelle che, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 del Ministero delle Finanze, possono essere svolte dai centri di raccolta dei Caf (ai quali sono affidate le sole attività di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione).

La corretta acquisizione delle deleghe, l'accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell'Agenzia delle entrate, anche presso le sedi dei sostituti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati. Inoltre, l'Agenzia delle entrate può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta.

3.5 Conservazione delle deleghe

D. Per quanto tempo e con quali modalità devono essere conservate le deleghe?

R. I Caf e i professionisti conservano le deleghe ricevute, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d-bis, del D.M. n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d'imposta, conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera d, del D.M. n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. Per quanto riguarda le modalità di conservazione delle deleghe, si evidenzia che le stesse possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 relativamente alla conservazione della documentazione da parte di Caf e professionisti, le copie delle deleghe sono conservate in formato PDF o TIFF.

3.6 Modalità tecniche per l'accesso tramite sostituti d'imposta e intermediari

D. Quali sono le modalità tecniche per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del

sostituto d'imposta, del Caf e del professionista abilitato?

R. Il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono le dichiarazioni precompilate.

Il file deve essere predisposto con le specifiche tecniche allegate al Provv. 23 febbraio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i prodotti software di controllo o di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

Il file della richiesta contiene, oltre al codice fiscale del contribuente, anche alcuni dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, per evitare accessi non autorizzati alle dichiarazioni precompilate, quali il reddito complessivo e l'ammontare del rigo "differenza". Inoltre, nella richiesta devono essere riportati il numero e la data della delega, nonché la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante.

Entro cinque giorni dall'invio della richiesta il sistema telematico fornisce una ricevuta di accoglimento. Se viene riscontrato un errore è necessario inviare un nuovo file contenente i dati corretti. È previsto, invece, lo scarto dell'intera fornitura nei casi di particolare incongruenza dei dati.

In via del tutto residuale, per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i Caf e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega del contribuente, possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via web, mediante la compilazione di un apposito modulo, disponibile all'interno dell'area autenticata dei servizi telematici e previo inserimento delle proprie credenziali Entratel. L'accesso via web prevede, inoltre, la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio. Anche in questo caso è necessario indicare nella richiesta il codice fiscale del contribuente, i dati relativi alla dichiarazione dell'anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega.

La dichiarazione precompilata, richiesta via web, viene resa disponibile in tempo reale.

3.7 Possibilità di accesso da parte di più soggetti e informativa al contribuente

D. Il contribuente può avere informazioni sui soggetti che hanno effettuato l'accesso alla propria dichiarazione precompilata?

R. Il contribuente può delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata più soggetti. Come specificato al punto 5.9 del Provv. 23 febbraio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo, tramite le apposite funzionalità presenti nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché consultando il proprio cassetto fiscale.

3.8 Delega conferita da contribuenti potenzialmente non compresi tra i destinatari della dichiarazione precompilata

D. Se il contribuente non risulta tra i soggetti destinatari della dichiarazione precompilata perché, ad esempio, ha presentato una dichiarazione integrativa con riferimento all'anno d'imposta 2013, il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista sono comunque tenuti ad acquisire la delega prevista dalle norme?

R. La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600 del 1973 (vedi paragrafo 1.4 della presente circolare). Poiché il contribuente e, conseguentemente, gli intermediari al momento in cui effettuano la richiesta non sono in grado di conoscere se è stata completata l'attività di liquidazione automatizzata della dichiarazione, è necessario che gli stessi intermediari acquisiscano comunque la delega ed effettuino la richiesta della dichiarazione precompilata all'Agenzia delle entrate. qualora la dichiarazione precompilata non sia stata elaborata, tale circostanza viene comunicata al

soggetto che effettua la richiesta con le modalità previste dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

4 Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata

4.1 Funzionalità dell'applicazione web

D. Una volta effettuato l'accesso alla dichiarazione precompilata, quali sono le operazioni che può eseguire il contribuente?

R. Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'applicazione web dedicata alla dichiarazione precompilata, può anzitutto visualizzare e stampare il proprio modello 730 precompilato e il relativo foglio informativo.

Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, il contribuente può accettarla oppure modificarla. Infine, il contribuente può inviare la dichiarazione precompilata direttamente all'Agenzia delle entrate.

Il contribuente che rientra tra i destinatari della dichiarazione precompilata ma non ha un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio, perché ha perso il lavoro nel corso del 2015), tramite un'apposita funzionalità può versare le somme eventualmente dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere l'eventuale rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, nell'applicazione web è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.

Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, il contribuente è tenuto ad indicare un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, in un'apposita sezione dell'applicazione web.

4.2 Accettazione della dichiarazione precompilata

D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera "accettata"?

R. La dichiarazione si considera "accettata" se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:

- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef;
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
- compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730;
- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F;
- richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F.

Nelle suddette ipotesi, nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella "Dichiarazione Precompilata - Accettata".

4.3 Modifica della dichiarazione precompilata

D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera "modificata"?

R. La dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l'eliminazione di un reddito o di un onere e l'aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

In ogni caso la dichiarazione precompilata si considera "modificata" in tutte le ipotesi diverse da

quelle descritte al paragrafo precedente.

In tutte le suddette ipotesi nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata".

4.4 Conferma del maggior credito derivante dalla dichiarazione precedente

D. Se per la dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2013 l'attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al dichiarato, questo viene riportato nella dichiarazione precompilata?

R. Se il maggior credito è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente prima della elaborazione della dichiarazione precompilata questo confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione. Se il maggior credito non è stato ancora confermato dal contribuente, lo stesso non è inserito nella dichiarazione ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base della dichiarazione, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente può inserirlo autonomamente nel quadro F della dichiarazione prima di procedere all'invio, senza la necessità di rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle entrate o a un centro di assistenza multicanale per richiedere la conferma del maggior credito calcolato.

La conferma del maggior credito in sede di dichiarazione precompilata costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata.

[...]

4.6 Compilazione delle caselle del prospetto di liquidazione in caso di dichiarazione congiunta

D. Nel caso di dichiarazione congiunta come devono essere compilate le caselle relative alla dichiarazione precompilata, considerato che il prospetto di liquidazione è unico?

R. Nel caso di dichiarazione congiunta le caselle presenti nel prospetto di liquidazione del modello 730 vanno compilate nel modo seguente:

1. Assistenza prestata dal Caf o dal professionista:

- se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante o del coniuge o di entrambi va barrata la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata";
- se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata né del dichiarante né del coniuge va barrata la casella "Dichiarazione precompilata non presente";
- se il dichiarante o il coniuge o entrambi non hanno delegato il Caf o il professionista all'accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella "Sostituto, Caf o professionista non delegato".

2. Assistenza prestata dal sostituto d'imposta:

- se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella "Dichiarazione Precompilata - Modificata";
- se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella "Dichiarazione precompilata non presente";
- se il dichiarante non ha delegato il sostituto all'accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella "Sostituto, Caf o professionista non delegato".

5 Presentazione della dichiarazione

5.1 Modalità di presentazione della dichiarazione precompilata

D. Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata?

R. Il contribuente può scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:

- direttamente all'Agenzia delle entrate, attraverso il sito internet dell'Agenzia;
- al sostituto di imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- ad un Caf o ad un professionista abilitato.

5.2 Termini di presentazione della dichiarazione precompilata

D. Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione precompilata?

R. A partire dal 15 aprile il contribuente può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Dalla stessa data i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l'accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto specifica delega.

A partire dal 1° maggio il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via web all'Agenzia delle entrate.

Dalla stessa data i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati.

In tutti i casi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione precompilata all'Agenzia delle entrate è il 7 luglio.

5.3 Dichiarazione congiunta

D. È possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta?

R. La dichiarazione 730 precompilata è presentata in forma congiunta, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.M. n. 164 del 1999, esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. Non è consentita, per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera sempre "modificata" in quanto il prospetto di liquidazione finale è certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi.

[...]

5.5 Modello 730 non precompilato

D. È possibile continuare ad utilizzare il modello 730 ordinario (non precompilato)?

R. È sempre possibile, per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, presentare tale dichiarazione con le ordinarie modalità, anche in forma congiunta. Il termine per la presentazione del 730 ordinario è lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio).

6 Dichiarazione presentata direttamente: gestione del risultato contabile

6.1 Trasmissione del risultato contabile al sostituto d'imposta

D. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, come è trasmesso al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione?

R. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d'imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione quale soggetto che effettuerà il conguaglio fiscale e che ha comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente il risultato stesso.

Se non è possibile raggiungere il sostituto d'imposta, ancorché questi abbia comunicato la sede telematica per la ricezione dei risultati contabili relativi alle dichiarazioni dei propri dipendenti, l'Agenzia delle entrate informa il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l'accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell'avviso nell'area autenticata dei servizi telematici.

6.2 Attività del sostituto in relazione a soggetti nei cui confronti non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio

D. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il sostituto che riceve il risultato contabile della dichiarazione relativa a un soggetto per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni

di conguaglio quali operazioni deve porre in essere?

R. Se il sostituto d'imposta riceve il risultato contabile di una dichiarazione, presentata tramite un Caf o un professionista, relativa a un soggetto per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, è tenuto a darne informazione al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale con i mezzi più idonei (posta elettronica, fax, posta ordinaria).

Se invece la dichiarazione è stata presentata direttamente dal contribuente, il sostituto d'imposta dovrà fornire all'Agenzia delle entrate l'informazione in merito alla circostanza che non è tenuto alle operazioni di conguaglio.

Per effettuare detta comunicazione deve essere utilizzata un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, mediante la quale il sostituto inserisce i dati del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Quindi, effettuata la verifica che i dati del soggetto corrispondono a quelli messi a disposizione del sostituto d'imposta, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l'accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell'avviso nell'area autenticata dei servizi telematici.

6.3 Dichiarazione integrativa presentata direttamente

D. Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa direttamente?

R. Non è possibile per il contribuente presentare la dichiarazione integrativa direttamente all'Agenzia delle entrate. Soltanto nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a raggiungere il sostituto d'imposta per comunicare il risultato contabile il contribuente può:

- presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell'applicazione web con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d'imposta;
- rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato.

6.4 Dichiarazione integrativa in caso di dichiarazione originaria trasmessa direttamente

D. Dal momento che i modelli 730 integrativi possono essere gestiti solamente attraverso un intermediario abilitato, è possibile trasmettere un modello 730 integrativo, con modifica del sostituto d'imposta, anche se il modello 730 originario era stato trasmesso direttamente dal contribuente via web o anche da un altro Caf?

R. Al fine di rispondere al quesito è utile ricordare i chiarimenti forniti in merito alle dichiarazioni integrative con la circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 e, in particolare, che:

- se il contribuente riscontra, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, nel modello 730 deve essere indicato il codice 1 nell'apposita casella "730 integrativo" e deve essere presentato ad un Caf o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta. In questo caso, se la dichiarazione integrativa è presentata allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui era stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, da altro Caf o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione;
- se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato e, quindi, non è stato possibile trasmettergli il risultato contabile della dichiarazione, nell'apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l'effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato

l'assistenza per la presentazione del modello 730 originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria;

- se l'integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella "730 integrativo" deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d'imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l'interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l'interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di settembre.

Al riguardo, si fa presente che le predette istruzioni valgono nelle ipotesi in cui la dichiarazione originaria è stata presentata al sostituto d'imposta oppure a un Caf o a un professionista. Quindi non è possibile trasmettere un integrativo codice 2 e 3 se il modello 730 originario è stato trasmesso da un altro Caf o professionista.

Diversamente, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web, sarà possibile presentare presso un Caf o un professionista anche la dichiarazione integrativa con codice 2 o 3. In questo caso il contribuente deve esibire tutta la documentazione al soggetto che presta l'assistenza fiscale.

7 Controlli documentali

7.1 Limitazioni ai poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite sostituto d'imposta

D. Quali vantaggi ci sono sotto il profilo dei controlli nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata senza modifiche?

R. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta:

- non si effettua il controllo documentale ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.

Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente all'Agenzia o al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta:

- si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
- si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.

7.2 Controlli documentali presso gli intermediari

D. Quali sono i vantaggi, sotto il profilo dei controlli documentali, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un Caf o ad un professionista abilitato?

R. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite un intermediario:

- il controllo documentale si effettua nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il

visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;

- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.

7.3 Controlli nel caso di dichiarazione non precompilata

D. Se il modello 730 è presentato con le modalità ordinarie ad un Caf o ad un professionista abilitato, quali sono i vantaggi sotto il profilo dei controlli documentali?

R. In caso di presentazione del modello 730 con le modalità ordinarie ad un Caf o a un professionista si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto semplificazioni, le stesse disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un intermediario.

7.4 Requisiti soggettivi

D. L'esclusione dai controlli documentali nei confronti dei contribuenti riguarda anche la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni?

R. La verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall'accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa.

Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio, quelli per i quali, ai fini dell'apposizione del visto di conformità da parte di Caf e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza.

A titolo esemplificativo, come evidenziato nella circolare n. 14/E del 9 maggio 2013, vi rientrano:

- la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
- la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità;
- la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale.

7.5 Controllo sui dati inseriti nella dichiarazione precompilata comunicati attraverso la Certificazione Unica

D. L'esclusione dai controlli documentali in caso di dichiarazione precompilata accettata si riferisce anche ai dati comunicati con la Certificazione Unica?

R. L'esclusione dal controllo formale, prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto semplificazioni, nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, di cui all'articolo 3 del decreto semplificazioni, all'Agenzia delle entrate (per il 2015 interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali). Pertanto, in caso di dichiarazione precompilata accettata, il controllo formale potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica.

[...]

Liquidazione del TFR in busta paga

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 3 aprile il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n.29, recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Lavoratori interessati

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della QuIR tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l'istituto del TFR.

L'opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità esplicite o tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari dove, nel corso del periodo di durata dell'opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Lavoratori esclusi

- a) Lavoratori dipendenti domestici;
- b) lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c) lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- d) lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- f) lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- g) lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h) lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- i) lavoratori che abbiano disposto del TFR a garanzia di contratti di finanziamento (il lavoratore è tenuto a notificare tale ricorrenza al datore di lavoro), fino alla notifica dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Misura di imponibilità del TFR da liquidare

La QuIR mensile è pari all'intera quota di TFR maturanda, al netto del contributo dello 0,50% eventualmente dovuto, da assoggettare a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali.

In sede di liquidazione del TFR la QuIR non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta per la tassazione separata del TFR.

Ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la corresponsione del bonus degli 80 euro non si tiene conto della QuIR.

Procedura di liquidazione della QuIR

I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della QuIR presentandogli istanza sull'apposito modulo debitamente compilato e validamente sottoscritto. La manifestazione

di volontà esercitata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente. Il datore di lavoro deve accertare il possesso dei requisiti da parte del lavoratore. L'opzione è efficace e l'erogazione della QuIR è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza e fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

Dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza, il datore di lavoro deve operare la liquidazione mensile della QuIR sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione. I datori di lavoro che, per liquidare la QuIR, accedessero al finanziamento assistito da garanzia, devono provvedere a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.

Per i lavoratori per i quali si liquida mensilmente la QuIR, non è dovuto il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria Inps.

I datori di lavoro dovranno anche integrare le denunce contributive Inps sulla base delle istruzioni che saranno rese note dall'Istituto.

Interruzione della liquidazione della QuIR

La liquidazione della QuIR è interrotta a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni elencate alle lettere e), f), g) e h) del paragrafo sui lavoratori esclusi e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime, nonché nel caso di sottoposizione a procedure concorsuali a partire dalle seguenti decorrenze:

1. dall'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese in caso di avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro;
2. dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese, in caso di avvio della procedura di concordato preventivo;
3. dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, in caso di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
4. dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in caso di avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

Misure compensative

Per i periodi di paga da marzo 2015 a giugno 2018, per i lavoratori che abbiano richiesto la liquidazione della QuIR, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR dell'Inps (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali) sulle quote maturande di TFR corrisposte. Inoltre, il datore di lavoro che, senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia, effettui la liquidazione della QuIR, potrà dedurre dal reddito d'impresa il 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR liquidato e potrà diminuire il costo del lavoro attraverso una riduzione (0,28% dal 2014) degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando liquidato.

Finanziamento garantito

Per finanziare la liquidazione mensile della QuIR, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria Inps, possono accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dello Stato in ultima istanza, al quale non può essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore a quello di rivalutazione del TFR tempo per tempo vigente.

Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale è calcolato sulla base dei principi e dei criteri già adottati per individuare i soggetti tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria ed è verificato e certificato dall'Inps.

Per accedere al credito occorre richiedere telematicamente all'Inps la certificazione delle informazioni necessarie che è rilasciata, per la specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta e può essere utilizzata per l'accensione del finanziamento presso un unico intermediario (anche

nel caso in cui il finanziamento sia esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della QuIR) aderente all'accordo quadro tra i Ministri del Lavoro e dell'Economia e l'Associazione bancaria italiana, mediante la sottoscrizione, sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione e senza alcuna valutazione di merito, di un contratto di finanziamento assistito da garanzia, la cui misura non può eccedere l'importo della QuIR certificato dall'Inps mensilmente, e che deve prevedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili.

L'Inps rende disponibile, ogni mese, al datore di lavoro e all'intermediario, la certificazione della misura della QuIR da finanziare, come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso. Gli intermediari erogano mensilmente i finanziamenti nella misura indicata dalle certificazioni Inps.

Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018, ma in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, per l'importo oggetto della liquidazione mensile della QuIR del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito.

L'intermediario notifica al datore di lavoro la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell'importo eventualmente già restituito, evidenziando che, in caso di mancato adempimento nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto all'intermediario nel privilegio e che l'Inps è legittimato ad operare la riscossione mediante avviso di addebito con titolo esecutivo e con ogni altro strumento di riscossione previsto, nonché la data di scadenza del rimborso, ancorché in misura parziale, del finanziamento, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all'Inps, le sanzioni civili. In caso di procedure concorsuali, l'intermediario avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente e notifica all'Inps la richiesta di intervento del Fondo di garanzia.

Se il finanziamento sia utilizzato, anche solo in parte, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della QuIR, fatti salvi eventuali rilievi penali, l'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi. L'erogazione del finanziamento è interrotta anche al verificarsi di una delle condizioni che determinano l'interruzione dell'erogazione della QuIR prima evidenziate.

Fondo di garanzia e oneri del datore di lavoro

L'apposito Fondo di garanzia è alimentato da propria dotazione iniziale (100 milioni di euro per il 2015) a carico dello Stato, ma anche dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che accedano al finanziamento, pari alla misura del contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile dei lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QuIR.

Il mancato versamento del contributo sarà recuperato dall'Inps mediante avviso di addebito o ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

Sulle somme pagate all'intermediario, il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorché in misura parziale, del finanziamento fino alla data di pagamento, anche a rate, sulla base delle condizioni e modalità previste per i crediti di natura contributiva. La sussistenza di tali debiti non rileva ai fini del rilascio del Durc.

Nuovi ammortizzatori per la disoccupazione

Con D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015, il Governo ha emanato le disposizioni normative che disciplinano la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), che andrà a sostituire integralmente l'ASpI e la mini-ASpI a decorrere dalle cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1° maggio 2015. Oltre a questo viene introdotta un'ulteriore forma di sostegno, l'ASDI, per i soggetti che, terminato il godimento della NASpI, si trovino ancora privi di occupazione e in particolare stato di bisogno, nonché una specifica prestazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (DIS- COLL). Vediamo in sintesi le novità più salienti.

NASpI

Requisiti

Dal 1° maggio 2015 i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico, potranno accedere alla prestazione in presenza dei seguenti requisiti:

1. essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.1, co.2, lett.c), D.Lgs. n.181/00, ovvero essere nella condizione di chi sia immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa, avendo perso involontariamente il posto di lavoro;
2. poter far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione;
3. poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Misura

Al fine di determinare l'indennità spettante al beneficiario occorre, per prima cosa, individuare la retribuzione mensile di riferimento ovvero la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (in sostanza l'imponibile evidenziato in Uniemens) diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Nel caso in cui la retribuzione mensile di cui sopra sia al massimo pari a € 1.195,00 (valore riferito al 2015) si perviene al valore dell'indennità mensile, applicando la percentuale del 75% alla retribuzione mensile predetta. Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00. Il valore massimo dell'indennità, per espressa previsione della norma, rimane fissato, per il 2015, a € 1.300,00 (tale valore sarà poi annualmente rivalutato). L'indennità NASpI subisce una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Durata

La durata massima di erogazione della NASpI, sino al termine del 2016, è fissata nella metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni; tale formulazione determina che la massima durata sarà pari a 104 settimane. Dal 1° gennaio 2017 la fruizione sarà limitata a 78 settimane.

Domanda

Per l'ottenimento del beneficio il soggetto sarà tenuto a presentare istanza, solo con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza. La prestazione, come già accadeva per l'ASpI, decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ASDI (assegno di disoccupazione)

L'ASDI, in vigore dal 1° maggio al 31 dicembre 2015, offre, ai soggetti in particolare condizione di bisogno che abbiano terminato il godimento della NASpI e siano ancora alla ricerca di occupazione,

un'ulteriore strumento di sostegno al reddito. Per poter ricevere l'aiuto i soggetti dovranno aderire a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego. Il progetto, che conterrà specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, impone al beneficiario, a pena di decadenza dal beneficio, la disponibilità a partecipare a iniziative di formazione. La particolare condizione di bisogno verrà valutata in termini di Isee, secondo i parametri che saranno determinati con un successivo decreto interministeriale. Va da sé, quindi, che senza la regolamentazione la prestazione rimane per ora "sulla carta".

Durata e misura

La durata massima della prestazione viene fissata in 6 mesi (complessivamente quindi si potrebbe arrivare, con il massimo dei requisiti, a 30 mesi di ammortizzatore) e l'importo si attesta al 75% dell'ultimo trattamento di NASpI percepito, con il limite dell'ammontare dell'assegno sociale.

DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

La nuova prestazione viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, che, come nei casi precedenti, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che possano vantare i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno tre mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata;
- possano far valere nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo (€ 647,83) che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Misura

Al fine della determinazione dell'indennità sarà necessario valutare il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati nell'anno di cessazione e nell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Con l'operazione precedente si determina il reddito medio mensile al quale, se pari o inferiore a € 1.195,00, sarà applicata la percentuale del 75%. Qualora il reddito medio mensile sia superiore al valore limite, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di € 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e € 1.195,00. Come per la NASpI il valore massimo dell'indennità non potrà superare € 1.300,00 mensili. L'indennità subirà poi un decremento del 3%, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Durata

La norma dispone che la forma di sostegno debba essere corrisposta per la metà dei mesi di contribuzione, e quindi con accredito intero, presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la durata massima di 6 mesi.

Domanda

Per ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare, con modalità telematiche e a pena di decadenza, con modalità telematiche, apposita istanza all'Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

RIFERIMENTO

D.Lgs. 4.3.2015, n.22, G.U. 6.3.2015, n.54

Rinnovi contrattuali marzo 2015

Confindustria: accordo interconfederale 16 marzo 2015 per la raccolta dei dati sulla rappresentanza sindacale

In attuazione del Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, le parti firmatarie del presente accordo affidano all'Inps il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili all'area di rappresentanza di Confindustria, così come individuati in apposita sezione del sito dell'Inps.

Ciascun datore di lavoro, attraverso il modulo Uniemens, indicherà nell'apposita sezione il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, il codice della Federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono nonché il numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) ovvero non sia presente alcuna forma di Rappresentanza sindacale.

L'Inps raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e, fatte le ulteriori operazioni di aggregazione, effettua nei termini previsti le comunicazioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e al Cnel.

I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'Inps sono dati non nominativi, trattandosi solo di dati numerici (numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione sindacale e loro Federazioni) e, pertanto, non idonei a rivelare l'adesione sindacale dei singoli lavoratori che hanno rilasciato delega.

Principali scadenze del mese di maggio

sabato 16 maggio

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Artigiani e Commercianti

Versamento della prima rata trimestrale, relativa al 2015, dei contributi dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail - Versamento premio

Versamento della seconda rata del premio Inail, relativo al saldo 2014 e all'acconto 2015.

mercoledì 20 maggio

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2015 per agenti e rappresentanti.

lunedì 25 maggio

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

domenica 31 maggio

Uniemens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al secondo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/ fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare

l'utility di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento. La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi. Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDERÀ ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.